

Regolamento sull'istituto della Banca delle ore

Premessa

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere espressamente autorizzate dal Direttore e/o Dirigente Responsabile.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di stretta competenza del singolo Dirigente Responsabile che le autorizza esplicitamente ogni qualvolta si prospettino particolari situazioni legate a reali esigenze di servizio.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare il limite individuale annuo di n. 180 ore (art. 31, comma 3, CCNL 21.05.2018).

Tale limite può essere elevato – in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali – per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali (art. 31, comma 4, CCNL 21.05.2018).

Obiettivo

L'istituto della Banca delle ore ha lo scopo di favorire una gestione flessibile delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare* finalizzata a contemplare le esigenze di lavoro, le necessità del servizio e dell'utenza e gli impegni extra-lavorativi dei dipendenti.

L'istituzione della Banca delle ore garantisce i lavoratori sulla reale possibilità di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite.

Un attenta gestione della banca delle ore permette inoltre una programmazione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi e una conseguente equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.

Norme di riferimento

Il quadro normativo di riferimento della Banca delle ore è costituito dagli art 26 e 34 del CCNL Aprile 1999 e dagli art. 39 e 40 del CCNL 20 Settembre 2001.

L'adesione a tale istituto è individuale e volontaria e consente ad ogni lavoratore che ne faccia richiesta di disporre di un conto personale a cui far afferire le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare.

Regolamento

Art 1 – Adesione e recesso.

Sono legittimati a fruire della banca delle ore i dipendenti del Comparto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

L'adesione alla Banca delle ore vincola il dipendente e l'Amministrazione al rispetto del presente regolamento.

L'adesione alla Banca delle ore è volontaria e avviene con sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dei dipendenti dall'Area Risorse Umane entro il 31 Dicembre di ogni anno.

~~L'adesione decorre dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla richiesta e potrà essere revocata entro il 31 Dicembre di ogni anno con preavviso di almeno trenta giorni.~~

L'inizio del recesso coincide con il primo giorno del mese successivo alla data del preavviso.

L'eventuale pagamento del quantitativo orario maturato a credito sarà garantito entro il 31 Dicembre purché il recesso sia stato formalizzato entro il 15 Novembre.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro di durata superiore ai sei mesi, gli eventuali debiti o crediti orari dovranno essere recuperati prima dell'interruzione del servizio o liquidati entro il secondo mese successivo alla richiesta del dipendente.

Art 2 – Conto individuale.

Nel conto confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate e legittimate così come espresso in premessa.

Le maggiorazioni previste dall'art. 34, comma 8, del CCNL 07/04/1999 e precisamente:

- a) 15% di maggiorazione per lo straordinario diurno;
- b) 30% di maggiorazione per lo straordinario festivo o notturno;
- c) 50% di maggiorazione per lo straordinario festivo e notturno.

verranno pagate entro il secondo mese successivo alla prestazione lavorativa.

I conteggi orari relativi alle prestazioni effettuate nonché tutti i rilevamenti di credito/debito presenti sul conto individuale saranno esposti nei cartellini della rilevazione presenze nei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software e comunque non oltre il 15 del mese successivo.

Art 3 – Modalità di fruizione delle ore accantonate

Il lavoratore potrà chiedere di far confluire sul conto le ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate sino ad un limite massimo di 180 ore annue ovvero 250.

Le ore accantonate resteranno a disposizione per poter essere recuperate entro l'anno successivo a quello di maturazione ovvero oltre tale periodo temporale, qualora non possano essere fruite per comprovate esigenze tecniche o di servizio e nell'evenienza sotto esplicitata.

Il dipendente potrà altresì richiederne il pagamento entro il 30 Aprile o il 31 Ottobre: la relativa liquidazione avverrà con la liquidazione del mese di Giugno e del mese di Dicembre dell'anno di riferimento.

In caso di incapienza del fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 2016/2018), gli eventuali residui richiesti a pagamento potranno confluire nelle eccedenze orarie della banca delle

ore dell'anno successivo.

La fruizione delle ore accantonate non deve interferire con il godimento delle ferie maturate che devono essere garantite entro la scadenza contrattualmente prevista.

Art 4 – Riposi compensativi.

L'utilizzo delle ore accantonate come riposo compensativo viene garantito dall'Azienda nel rispetto delle esigenze tecniche e organizzative relative al Servizio.

Nella giornata di riposo compensativo spetta al dipendente turnista la relativa indennità come previsto dall'art. 86, commi 3-4, del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018. L'applicazione di detta disposizione contrattuale è una misura alternativa e non aggiuntiva rispetto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 34, comma 8, del CCNL 07/04/1999.

A tal proposito il Direttore/Dirigente Responsabile di struttura, tenuto conto delle richieste dei dipendenti e sentiti i coordinatori o referenti, concede o differisce il godimento dei riposi in relazione ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, garantendo criteri di equa distribuzione e rotazione tra i beneficiari dell'istituto.

Le richieste per l'utilizzo delle ore come riposo compensativo dovranno pervenire al Responsabile con congruo anticipo, entro 10/15 giorni, il quale in caso di sovrapposizione di più domande utilizzerà un criterio equo e trasparente di rotazione tra tutto il personale coinvolto.

La fruizione dei riposi compensativi a giornata nei periodi pasquali – estivi (giugno, settembre) – natalizi (dicembre, gennaio) è subordinato alla programmazione del piano ferie della struttura-

5 - Dipendenti che non aderiscono alla Banca delle ore.

I dipendenti che non aderiscono alla Banca delle ore possono fruire dei riposi compensativi e della liquidazione del lavoro straordinario nel rispetto delle norme previste dal CCNL vigente.

I dipendenti con incarico di funzioni organizzative non possono aderire alla Banca delle ore, qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura superiore ad euro 3.227,85.

Art 6 - Monitoraggio della banca delle ore.

Per un costante e indispensabile monitoraggio dell'Istituto Banca Ore (IBO) e dello Straordinario, l'Azienda fornisce alle OO.SS e alla RSU:

A) conteggio trimestrale dei valori relativi alle maggiorazioni suddiviso per unità operativa e Presidio nonché, con cadenza semestrale, il numero delle ore ed il corrispondente valore economico suddiviso per Unità operativa e Presidio:

B) a gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il numero delle ore accantonate e da recuperare nell'anno successivo;

C) entro il 15 giugno l'entità del fondo condizioni di lavoro e incarichi, al netto della quota preventivamente destinata alla remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o

danno.

Il fondo sarà destinato al finanziamento della banca delle ore e dovrà essere correlato, in maniera proporzionale, alle adesioni registrate al 31/12 dell'anno precedente.

Art 7 - Norme transitorie e finali

L'attivazione della Banca delle ore decorre dal mese successivo all'adozione della Deliberazione concernente il Regolamento in trattazione.

La competente struttura Trattamento Giuridico ed Economico provvederà annualmente a comunicare la data utile per manifestare la volontà di adesione all'istituto della Banca delle ore.

I valori di partenza del credito orario e dello straordinario "liquidabile al mese successivo" sono quelli certificati ed effettuati nel 2020 e risultanti alla data del 31.12.2020 e saranno iscritti sul conto orario individuale di partenza.

Le delegazioni trattanti di parte Aziendale e Sindacale si incontreranno nel mese di giugno 2021 per valutare i risultati scaturiti dall'applicazione del presente regolamento in merito alle adesioni nel frattempo manifestatesi, all'entità dei recuperi richiesti e ad ogni altra problematica relativa all'Istituto della Banca delle Ore.

* La nozione di lavoro supplementare, utilizzata dalla norma contrattuale rappresenta il lavoro straordinario effettuato dal dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale